

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:

1-Cloro-1,1-difluoroetano
HCFC-142b

Numero CAS: 75-68-3

	Sostanza controllata			
	a			
	-			
	Potenziale di riduzione dell'ozono			
-Lesiva per lo strato di ozono	: 0,065	-Allegato I Gruppo VIII	Reg (CE) 1005/2009	Reg (CE)1005/2009
Tipo di pericolo:	Specifiche sulla sostanza:	Normativa di riferimento:		Normativa specifica:

-Allegato I Gruppo VIII

Sono vietati la produzione l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.

È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.

In deroga agli articoli 4 e 5:

- le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime, previa etichettatura;
- possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1 settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili. Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1083 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno.
- a fini di rigenerazione all'interno della Comunità

Le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione.

Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze..

Tale divieto non si applica alle importazioni di:

- sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi,
- sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- sostanze controllate destinate alla distruzione
- di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione
- prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi

Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

Il divieto non si applica alle esportazioni di:

- sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
- sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti a seguito di autorizzazione

Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate (forni per cemento, ossidazione con gas/fumo, incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale, incenerimento in forno rotante, getto di plasma all'argon, ecc), oppure, in alcuni casi, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato

Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

In deroga all'articolo 4, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi:

- fino al 31.12.2013 del 35% annuo della produzione del 1997
- fino al 31.12.2016 del 14% annuo della produzione del 1997
- fino al 31.12.2019 del 7% annuo della produzione del 1997

La produzione di idroclorofluorocarburi cessa dopo il 31 dicembre 2019.

Possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi.

Fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione.

Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero

Fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati previa registrazione dell'impresa presso la Commissione.

La Commissione può autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.

Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019

È ammessa l'importazione di

- idroclorofluorocarburi destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, fino al 31 dicembre 2019, verso una parte in cui il consumo o l'importazione non sono vietati;
- i prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata

È ammessa l'esportazione di idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione;

La Commissione può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore.

Le esportazioni sono soggette al rilascio di licenza